

BOZZA

Schema di decreto legislativo recante “*revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, commi 2, lettera m) e n), e comma 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Visto l'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della

legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di formare le studentesse e gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, caratterizzata da un saper far di qualità comunemente denominato "***Made in Italy***", nonché al fine di garantire che le competenze acquisite nei percorsi formativi dell'istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, disciplinava la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, utili a prevenire e a recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.
2. Ai fini di cui al comma 1, i percorsi degli istituti professionali, di seguito denominati I.P, facenti parte, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, **convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, della legge 02.04.2007, n. 40,** e successive modificazioni, sono ridefiniti, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2017/2018, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

Art. 2

(Identità degli Istituti Professionali)

1. Gli I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.107 del 2015, quali "**Scuole territoriali dell'innovazione**".
2. Nei percorsi degli I.P., di durata quinquennale, le studentesse e gli studenti consolidano i livelli e le competenze acquisiti nel primo ciclo di istruzione e li innalzano progressivamente secondo i propri tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 3, in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica sul territorio, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce a tutti il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.
3. I percorsi degli I.P. sono finalizzati al conseguimento di diplomi quinquennali di istruzione secondaria di secondo grado e hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa come definita nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, descritto nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto e integra il profilo educativo,

culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Il P.E.Cu.P. è comune a tutti i percorsi degli I.P. nonché ai profili di uscita degli indirizzi di cui all'articolo 3, che si caratterizzano per uno stretto raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni. Tali percorsi si ispirano al modello del sistema duale, formazione e lavoro, *dual system*, promosso dall'Unione Europea per favorire l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro (*Vocational Education and Training – VET*); e ad una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Patto formativo individuale, idonea a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente:
 - di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
 - di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro e, nel contempo, di avere migliori prospettive di occupabilità riferite anche a nuovi lavori.

5. L'identità degli I.P. intende assicurare alle studentesse e agli studenti, in una dimensione operativa, una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali relative alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio scelto all'atto dell'iscrizione al primo anno, che si acquisiscono, nel primo biennio, prevalentemente in laboratorio e in contesti operativi

6. I percorsi degli I.P. si concludono con il conseguimento di diplomi quinquennali di istruzione professionale relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli Istituti tecnici superiori (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

7. Gli indirizzi di studio di cui all'art. 3 contengono i riferimenti alla classificazione delle attività economiche di rilevanza nazionale ATECO, adottata dall'[Istituto Nazionale di Statistica](#) (ISTAT) per le rilevazioni [statistiche](#) nazionali di carattere [economico](#), e, ove definite, anche alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT) in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

Art. 3
(Indirizzi di studio)

1.

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi degli I.P. sono definiti, a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico 2017/2018, secondo il seguente elenco:
 - Indirizzo Agricoltura
 - Indirizzo manifattura industriale e artigianale;
 - Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
 - Gestione delle acque e risanamento ambientale
 - Indirizzo servizi commerciali;
 - Indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera;

- Indirizzo servizi culturali e di spettacolo;
- Indirizzo Servizi socio-sanitari: sanità e assistenza sociale;
- Indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
- Indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

I quadri orari di riferimento e la tabella di confluenza degli indirizzi del previgente ordinamento negli indirizzi sopra richiamati sono riportati negli Allegati B e C del presente decreto

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1 e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, nonché il riferimento degli indirizzi alle attività economiche referenziate ai Codici ATECO 2007.
3. I profili di uscita degli indirizzi di studio, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fanno altresì riferimento anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, sia ai fini di facilitare i passaggi tra i percorsi degli I.P. e quelli dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) sia per la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.
4. Gli I.P. possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, utilizzando gli spazi di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 2, punto 2.2., lettera c),

Articolo 4
(Assetto organizzativo e didattico dei percorsi)

1. I percorsi degli I. P. sono connotati da:

- a) i contenuti essenziali del profilo educativo, culturale e professionale dello studente (P.E.Cu.P) di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;
- b) lo specifico profilo caratterizzante l'ordine degli studi di istruzione professionale contenuto nell'allegato A;
- c) i profili di uscita e i risultati di apprendimento degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, comma 1, determinati con il regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 3;
- d) l'organizzazione del curriculum sulla base della personalizzazione del percorso di insegnamento/apprendimento, che si avvale di una quota oraria di cui al successivo comma 2.1. e di un "Progetto formativo individuale".redatto dal consiglio di classe entro il primo anno di frequenza dell'istituto professionale e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il "Progetto formativo individuale", con il contributo della studentessa e dello studente, evidenzia i saperi e le competenze acquisiti in precedenza, anche in modo informale e non formale, per un apprendimento personalizzato ed efficace, idoneo a rilevarne le difficoltà incontrate, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze caratterizzanti gli assi culturali dell'obbligo di istruzione, e le potenzialità riscontrate, al fine di motivarlo allo studio e alla progressiva costruzione del proprio percorso formativo e di orientamento al lavoro;
- e) una stretta correlazione tra le discipline di istruzione generale, **dal primo al quinto anno**, aggregate all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) in modo da favorire una reale azione formativa attraverso il potenziamento dell'attività laboratoriale al fine del progressivo consolidamento e innalzamento dei saperi e delle competenze, per consentire agli studenti di avere migliori strumenti per imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione;
- f) l'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, sin dalla seconda classe del biennio, e in alternanza scuola lavoro e in apprendistato soprattutto nel triennio, nonché l'orientamento permanente, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati;
- g) la promozione e il sostegno anche dell'apprendimento in modalità e-learning;
- h) l'organizzazione per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente

significativo di competenze, abilità e conoscenze.—Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dagli studenti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

2. La struttura quinquennale dei percorsi degli I.P., secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'allegato B del presente decreto è così articolata:

2.1 un primo biennio di complessive 2112 ore, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Gli I.P., nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto Formativo Individuale di cui, all'art. 4, comma 1 lettera d del presente decreto, possono articolare il primo biennio in livelli e periodi didattici. I livelli costituiscono il riferimento organizzativo per la formazione dei gruppi di classe. I periodi didattici sono articolazioni di ciascun livello, intese come ulteriori strumenti che gli I.P. possono utilizzare per prevenire e contrastare più efficacemente la dispersione scolastica e per promuovere l'inclusione sociale, soprattutto degli studenti che versino in condizioni di svantaggio. I periodi didattici possono essere collocati, per ciascun livello, anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.

L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente.

L'orario complessivo biennale è finalizzato prioritariamente all'acquisizione, a partire dall'esperienza in contesti reali e di laboratorio, dei saperi e delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nonché all'acquisizione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze essenziali relative all'indirizzo in funzione soprattutto orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte delle studentesse e degli studenti.

La progettazione didattica dovrà privilegiare metodologie basate sull'analisi di contesti reali e di laboratorio, tenendo conto, altresì, della possibilità di conseguire la qualifica professionale con modalità di cui al successivo art. 4 comma 4

Nell'ambito di tale orario, una porzione non superiore a 264 ore nel biennio è destinata prioritariamente alla personalizzazione degli apprendimenti e per la realizzazione del Progetto Formativo Individuale

2.2 un complessivo triennio, articolato in un terzo quarto e quinto anno strutturati in modo da facilitare i passaggi tra i percorsi degli I. P. e quelli di IeFP e viceversa, **secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, comma 3.**

L'orario scolastico è di 1056 ore nel terzo, quarto e quinto anno, articolate, per ciascun anno, in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alle studentesse e agli studenti di:

- a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo comma 3, lettera a);
- b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, prevista sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015, e/o in apprendistato;

2.3 il quinto anno può essere strutturato dagli I.P., nella loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato e-anche di crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) attraverso la frequenza, ove possibile soprattutto in apprendistato, di un ulteriore quadrimestre di formazione/lavoro dopo la positiva conclusione dei percorsi quinquennali. Nel quinto anno sono potenziate le attività che consentono allo studente di acquisire una conoscenza sistemica e approfondita delle attività economiche e delle filiere produttive di riferimento dell'indirizzo seguito, idonee anche ad orientarne la prosecuzione degli studi a livello terziario.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli I.P. possono:

- a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio di cui al comma 2, punto 2.1, nonché dell'orario previsto al punto 2.2 del predetto comma, per il terzo, quarto e quinto anno, per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n.107 del 2015;
- b) utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare gli indirizzi del triennio in percorsi formativi richiesti dai sistemi produttivi territoriali sulla base della programmazione dell'offerta formativa della Regione, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n.107 del 2015; l'utilizzo degli spazi di flessibilità sarà coerente con gli indirizzi attivati di cui all'art. 3 comma 1 e terrà conto dei profili di uscita di cui all'art. 4 comma 1 punto c
- c) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- d) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione degli indirizzi e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
- e) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nelle attività economiche di riferimento dell'indirizzo, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera b) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica, ivi comprese quelle messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

4. Al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di IeFP, gli I.P. possono ampliare la propria offerta formativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, anche per la realizzazione, a conclusione del primo biennio, di un terzo anno, in cui le studentesse e gli studenti possono conseguire, **con il pieno utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità**, le qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.226 del 2005. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2,

della legge n.107 del 2015, purché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia

5. Gli I.P.-sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

I relativi posti saranno prioritariamente occupati dai docenti ITP in condizione di soprannumerarietà e, in mancanza, dai docenti facenti parti dell'organico dell'autonomia dei singoli I.P. e forniti di specifiche professionalità

Articolo 5

(Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale)

1. I percorsi di IP e di I e FP si realizzano nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio.

Viene costituita la Rete nazionale delle scuole professionali", di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità gli IP, statali o paritari e le istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 68 della Legge 144/1999.

2. Lo Stato e le Regioni assicurano la diffusione e l'articolazione della Rete di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale sino all'accesso al sistema terziario di istruzione, accademico e non, e ne sostengono lo sviluppo con le risorse pubbliche e private disponibili, anche con misure cofinanziate dai fondi strutturali dell'Ue, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Gli I.P. e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell'ambito della predetta Rete ai fini della partecipazione alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.150 del 2015, soprattutto allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

4. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo..... del decreto legislativo n. 13 del 2013

Articolo 6
(Passaggi tra i sistemi formativi)

1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di I e FP e viceversa, nell'ambito dell'offerta formativa unitaria attuata nella Rete nazionale di cui all'art. 5, comma 1, saranno resi possibili secondo le modalità previste nei commi seguenti

2. Nel corso o al termine del biennio, gli IP e le istituzioni formative accreditate terranno conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
 - Certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle UDA di cui all'art. 4, comma 1, lettera h
 - Elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle Istituzioni che accolgono lo studente
 - Progettazione e realizzazione delle attività di inserimento ed accompagnamento nel nuovo percorso

3. Le studentesse e gli studenti, conseguita la qualifica triennale, possono proseguire il percorso di studio secondo le seguenti modalità:
 - proseguire nei percorsi di I.P. (per gli studenti che hanno conseguito la qualifica nei percorsi di cui all'art. 4 comma 4)

 - passare al quarto anno dei percorsi degli I.P., con le modalità previste dall'art. 6 comma 2 (per gli studenti che hanno acquisito la qualifica presso le istituzioni formative accreditate facenti parte della rete di cui all'art. 5 comma 1)

 - passare al quarto anno dei percorsi di IeFP presso le istituzioni formative accreditate comprese nella Rete di cui al comma 5 art. 1, per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Articolo-7
(*Valutazione e certificazione*)

La valutazione periodica e finale dei livelli di apprendimento degli studenti verrà effettuata dagli Istituti Professionali in coerenza con quanto previsto dal DPR 122/09

La certificazione delle competenze sarà effettuata :

- nel corso del biennio d'obbligo, per quanto concerne le UDA di cui all'art. 4, comma 1, lettera h, secondo un modello adottato con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
- al termine dell'obbligo di istruzione, secondo il modello adottato dal DM 9/2010, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
- per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, secondo i modelli previsti dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011
- per il diploma quinquennale, secondo il modello che sarà introdotto in base all'adozione del Decreto Legislativo applicativo della Legge 107/2015 (art. 1 comma 181 lettera i)

Articolo 8
(*Dotazioni organiche*)

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate con decreto del Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, di cui 264 in compresenza definito dai piani orari di cui alla tabella B allegata al presente decreto, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'art. 3 nei quali confluiranno i percorsi dell'istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 secondo la tabella C di confluenza allegata al presente decreto
2. Le singole autonomie scolastiche potranno adattare i percorsi attraverso la flessibilità prevista dall'art. 4, comma 2, punto 2.2., lettera c) del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi didattici saranno attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81/09 fermo restando quanto previsto dall'art. 64 comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 133/08.
4. Il numero degli studenti iscritti contribuisce inoltre alla definizione dell'organico del personale ausiliario da assegnare a detti percorsi nel limite dei parametri previsti dal Regolamento di cui all'art. 1 comma 334 della legge 190/14

Articolo-9

(Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi)

1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili, i relativi risultati di apprendimento e i quadri orari degli Istituti Professionali sono aggiornati, di norma con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 10: risorse

(In questo articolo andrebbe operata una ricognizione di tutte le fonti di finanziamento pubbliche che possono essere destinate a sostenere il potenziamento degli IP e della Rete Nazionale delle Scuole professionali, comprese quelle stanziare per la scuola digitale, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe previsto anche un piano straordinario per sviluppare la Rete delle scuole professionali nel Mezzogiorno)

Articolo 11: passaggio al nuovo ordinamento

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente Decreto, gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal DPR 87/2010 e successive integrazioni confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella dell'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2017/2018

Articolo 12: disposizioni transitorie

Le classi successive, a partire dalla classe seconda, continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2017/2018 sino alla conclusione del ciclo quinquennale, sulla base dei piani di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.87 del 2010 e successive integrazioni.

Articolo 13: Disposizioni finali

(Inserire la riserva per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano a tutela dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione nonché le disposizioni per le scuole con lingua di insegnamento slovena).

Articolo 14: Abrogazioni

(Prevedere l'abrogazione del vigente D.P.R. n. 87 del 2010, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale che, sulla base delle norme generali contenute nel presente decreto legislativo, disciplinerà i nuovi piani di studio a partire dalle prime classi dell'a.s. 2017/18).